

## CONVENZIONE

CENTRO INTERCOMUNALE  
DI PROTEZIONE CIVILE DEL CETONA

Il giorno ventotto del mese settembre dell'anno duemilasette, presso la sede della Comunità Montana del Cetona posta in Sarteano, Corso Garibaldi n.10,  
fra  
il Signor MACCHIETTI MARCO  
presidente pro-tempore della **Comunità Montana del Cetona**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,  
il Signor CALDESI ROBERTO  
Sindaco pro-tempore del Comune di **Cetona**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,  
il Signor BOMBAGLI GUIDO  
Sindaco pro-tempore del **Comune di Chianciano Terme**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,  
il Signor DELLA GIOVANI PAOLA MASSIMO  
Sindaco pro-tempore del **Comune di Montepulciano**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,  
il Signor PICCHIERI FRANCO  
Sindaco pro-tempore del **Comune di San Casciano dei Bagni**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,  
il Signor BURANI ROBERTO  
Sindaco pro-tempore del **Comune di Sarteano**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,  
il Signor LECCO BAO LUCA  
Sindaco pro-tempore del **Comune di Chiusi**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto,

Premesso che i Comuni della Comunità Montana del Cetona ed il Comune di Chiusi hanno la necessità di riorganizzare l'attività del **CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL CETONA**, costituito nell'anno 2002.

Richiamata la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2 in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112/98 che, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali.

Visto l'art. 108 del D. Lgs. n. 112/98 citato che in particolare attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento, nonché la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cui al T.U. sugli EE.LL. e in ambito montano tramite le Comunità Montane.

Vista la legge Regionale 1 dicembre 1998 n° 88, come modificata dalla L.R. 16 gennaio 2001 n°1 con la quale la Regione, in attuazione del D. Lgs. n° 112/1998, si è riservata l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane

ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, comprese le organizzazioni di volontariato.

Richiamata altresì la L.R. 67 del 29.12.2003 concernente "l'ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività".

Visto il Decreto del Presidente della G.R. 30 giugno 2004, n. 34/R concernente le disposizioni di attuazione della L.R. 67 del 29.12.2003.

Vista la delibera G.R.T. del 26 giugno 2001, n. 704 "Progetto per avvio sistema regionale di Protezione Civile" e in particolare l'azione n. 5 riguardante "Incentivi per la costituzione di Centri intercomunali di Protezione Civile" che si propone di promuovere la costituzione di centri di riferimento a livello sub-provinciale quali punti di supporto per i Sindaci nello svolgimento delle attività di competenza in materia di Protezione Civile e per il raccordo con il livello provinciale.


Vista la precedente Convenzione sottoscritta in data 29.10.2004.

Richiamato il D.Lgs. 267/00.

Richiamata la L.R.40/01.

Preso atto dell'allegato Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Con la finalità di promuovere la massima funzionalità del sistema di Protezione Civile tra i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3, ai sensi della L.R. 40/2001.



Si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto

I comuni di Cetona, Cianciano Terme, Montepulciano, San Casciano Bagni, Sarteano e Chiusi convengono di costituire l'ufficio associato per il servizio di Protezione Civile denominato **CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL CETONA** presso la Comunità Montana del Cetona.

### Art. 2 - Sede

Nei locali del Centro Intercomunale di Protezione Civile presso la Comunità Montana del Cetona, viene istituita la Centrale Operativa dove verranno posizionati il centralino telefonico, numero di riferimento per le comunicazioni di protezione civile e i sistemi di collegamento (fax, e-mail, ricetrasmittenti per i canali di protezione civile, telefoni satellitari ecc.) utili per la gestione del servizio di emergenza.

Alla Centrale Operativa dovranno pervenire direttamente tutte le comunicazioni provenienti dagli Enti Superiori (Dipartimento, Prefettura, Provincia ecc.) relative al servizio in oggetto.

Presso il Centro Intercomunale dovranno pervenire le comunicazioni inerenti l'attività di Protezione Civile e di interesse dei Comuni firmatari.

### Art. 3 - Finalità

Il Centro Intercomunale di Protezione Civile garantisce e migliora l'efficacia e l'efficienza del servizio di protezione civile svolto sul territorio dei comuni in situazione di **emergenza** e di **non emergenza**.

Si conferiscono alla Comunità Montana del Cetona, che accetta, l'organizzazione delle attività del servizio nella fase di non emergenza, quale soggetto responsabile di tutti i procedimenti amministrativi ed attuativi dei progetti di coordinamento e di pianificazione di interesse comunale e sovracomunale.

Si dà atto che al verificarsi della situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, è il Sindaco ad assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, avvalendosi anche del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), struttura operativa in emergenza attivata presso il Centro Intercomunale di Protezione Civile. Qualora la situazione di emergenza dovesse coinvolgere il territorio di più comuni saranno sempre i Sindaci, in accordo, a mantenere la titolarità nell'adozione degli atti e delle iniziative necessarie per garantire la salvaguardia della popolazione e dei beni. Anche in questo caso, il Responsabile del C.O.I., così come individuato nell'allegato Piano Intercomunale, opera sotto disposizione del/i Sindaco/i interessato/i dall'emergenza.

Si dà atto dei contenuti dell'allegato Piano Intercomunale di Protezione Civile.

### Art. 4 - Attività

Alla gestione associata è affidato lo svolgimento diretto delle attività e delle funzioni seguenti:

- predisposizione e aggiornamento di un unico piano per i Comuni interessati che sostituisce i singoli piani comunali ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 67/2003;
- svolgimento dell'attività di prevenzione di cui all'art. 4 della L.R. n. 67/2003;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi per la gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al Centro Operativo Intercomunale ed al suo Responsabile ed è realizzata sulla base del vigente Piano Intercomunale;
- organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
- formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile;

- gestione unificata del post-emergenza, intesa come gestione di pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta di moduli, attività d'informazione al pubblico); la fase relativa all'eventuale e successiva erogazione dei rimborsi sarà curata direttamente dai Comuni;
- gestione della Centrale Operativa coincidente con il Centro Operativo Misto di Sarteano;
- supporto ai Sindaci dei comuni sui quali insistono attività a rischio di incidente rilevante, secondo quanto previsto e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 112/98 e L.R. 30/00.

La Comunità Montana del Cetona, al fine di garantire la piena funzionalità del Centro Intercomunale di Protezione Civile, per raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo, si avvarrà di proprio personale e delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio stipulando apposite convenzioni.

Di norma l'attività del Centro Intercomunale è garantita, per le attività previste dalla presente Convenzione e dall'allegato Piano Intercomunale di Protezione Civile, con l'impiego del personale assegnato all'Area Tecnica della C.M.; in particolare il funzionamento del Centro Situazioni e, in prima attivazione, del Centro Operativo Misto, prevede l'operatività H24 di un Tecnico e di due operai forestali con l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature disponibili.

Il personale tecnico adibito ad assicurare l'attività del Ce.Si, potrà garantire altresì la reperibilità del Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli Incendi Boschivi, così come prevista dal Piano Operativo Antincendio Regionale di cui alla L.R. 39/00.

#### **Art. 5 – Risorse Comunali**

Il personale dei comuni aderenti alla gestione associata, in caso di necessità, potrà essere chiamato dal Responsabile del C.O.I. a supportare la struttura operativa della C.M., nell'ambito del comune di appartenenza o degli altri comuni aderenti alla presente gestione associata. Il personale dei comuni opererà secondo le direttive del responsabile della struttura del C.O.I. che resta la sola titolata a gestire l'emergenza sotto il controllo diretto del Sindaco interessato. Tale aspetto è relativo al personale tecnico, amministrativo ed alle squadre di operai.

L'intervento operativo del personale dei comuni potrà prevedere altresì l'uso dei mezzi e delle attrezzature disponibili presso i comuni.

#### **Art. 6 - Modalità di approvazione del Piano intercomunale**

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile, redatto ai sensi dell'art. 16 della L.R. 67/03 e del relativo regolamento di attuazione, fermo restando la sua unicità, è rimesso all'approvazione dei Consigli Comunali di ciascun Ente aderente, nonché all'Assemblea della Comunità Montana del Cetona, contestualmente all'approvazione della presente convenzione.

#### **Art. 7 - Organi di indirizzo e di gestione**

Con la sottoscrizione della presente convenzione sono istituiti i seguenti organi per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, di controllo, di coordinamento e di gestione del Centro Intercomunale di Protezione Civile:

- a) Comitato dei Sindaci per lo svolgimento delle funzioni tipiche degli organi di governo;
- b) Comitato Tecnico per lo svolgimento delle funzioni gestionali e strategiche.

#### **Art. 8 - Comitato dei Sindaci**

E' istituito il Comitato dei Sindaci di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti aderenti e il Presidente della Comunità Montana del Cetona, che possono farsi sostituire, in caso di assenza o di impedimento, da un Assessore del rispettivo ente;

Il Comitato dei Sindaci è convocato dal Presidente della Comunità Montana del Cetona di norma almeno una volta all'anno e comunque su richiesta motivata di almeno due componenti;

Le sedute del Comitato dei Sindaci saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti;

Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile dell'Area Tecnica della C.M. che cura altresì la verbalizzazione delle direttive del Comitato e la trasmissione delle stesse agli enti aderenti.

Il Comitato dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee di indirizzo in ordine alla corretta applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
- b) fornisce interpretazioni, anche estensive o integrative, dei contenuti non essenziali della presente convenzione;
- c) verifica il corretto funzionamento della gestione associata;
- d) esamina le proposte di riorganizzazione del Centro Intercomunale di Protezione Civile e le proposte di modifica del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- e) approva il rendiconto di gestione di ciascun esercizio che viene predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica della C.M.;
- f) approva le scelte di carattere strategico.

#### **Art. 9 - Comitato Tecnico**

E' istituito il Comitato Tecnico, composto dai soggetti che nei singoli Enti sono affidatari delle funzioni di direzione della struttura competente nelle materie che concorrono nelle attività di Protezione Civile;

Il Comitato Tecnico ha il compito di riunirsi periodicamente, almeno ogni dodici mesi e comunque su richiesta motivata di due componenti, per svolgere le seguenti funzioni:

- a) monitorare il funzionamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile nel suo complesso;
- b) esaminare le proposte tecniche ed organizzative per migliorare il funzionamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile, come del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- c) esaminare il rendiconto di gestione di ciascun esercizio che viene successivamente inoltrato al Comitato dei Sindaci per l'approvazione.

Il Comitato Tecnico è convocato e presieduto dal Responsabile dell'Area Tecnica della C.M. che cura altresì la verbalizzazione delle riunioni e l'inoltro del verbale ai componenti del Comitato dei Sindaci.

Le sedute del Comitato Tecnico saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti.

#### **Art. 10 - Responsabile del Servizio**

Le funzioni di direzione del Centro Intercomunale di Protezione Civile e la rilevanza esterna degli atti sono assicurate dal Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Il Responsabile del Servizio svolge le seguenti funzioni:

- a) dirige le attività del Centro Intercomunale di Protezione Civile, l'attuazione delle finalità della gestione associata e realizza gli obiettivi e le direttive fissati dal Comitato dei Sindaci;
- b) elabora le proposte di riorganizzazione del Centro Intercomunale di Protezione Civile e delle relative funzioni;
- c) svolge, in attuazione del Piano allegato, il ruolo di Responsabile del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.).
- d) svolge l'attività di coordinamento, impulso e verifica nei confronti del Comitato Tecnico;
- e) predispone il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese;
- f) convoca e presiede il Comitato Tecnico;
- g) partecipa, con funzioni consultive e di verbalizzazione, alle sedute del Comitato dei Sindaci;
- h) provvede alla nomina/designazione di un vice responsabile che svolga le funzioni di responsabile in situazione di emergenza nei casi di assenza o impedimento del responsabile.

#### **Art. 11 - Obblighi degli enti aderenti**

Tutti gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a:

- a) nominare un Referente Tecnico per gestire, in via ordinaria, i contatti tra l'Ente e il Centro Intercomunale di Protezione Civile, e supportare l'aggiornamento del data-base delle risorse del Comune di riferimento;
- b) versare alla Comunità Montana del Cetona la quota parte dei costi a proprio carico di cui al successivo art. 13, previa presentazione di apposito rendiconto annuale.

### Art. 12 - Impegni della Comunità Montana del Cetona

Oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 3 della presente convenzione, in qualità di responsabile della gestione associata, la Comunità Montana del Cetona si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Centro Intercomunale di Protezione Civile i locali idonei ad accogliere tutti i dipendenti assegnati e quelli che si prevede possano essere successivamente integrati;
- b) monitorare l'andamento dei costi della gestione associata e darne conto agli enti aderenti, impegnandosi in particolar modo a fornire dati utili alla quantificazione dell'onere annuale della gestione a carico di ciascun ente entro il mese di ottobre di ogni anno.

### Art. 13 - Costi di funzionamento e criteri di ripartizione

1 La Comunità Montana per i compiti di Centro Intercomunale di Protezione Civile sostiene, per l'attività ordinaria non in emergenza (Ce.Si. incluso), le spese per: personale (retribuzione fissa e accessoria, formazione, missioni ecc.), consulenze tecniche e prestazione di servizi in genere, utenze (telefoni, riscaldamento, energia elettrica, acqua), spese postali, pulizia locali, manutenzione hardware/software delle postazioni informatiche, acquisto pubblicazioni e materiale di consumo (cancelleria e materiale informatico), acquisto e manutenzione e consumi dei mezzi e delle attrezzature del Centro.

2 I contributi concessi ai sensi della L.R. 40/01 vengono utilizzati per le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, a parziale copertura delle spesa complessiva.

3 La restante parte della spesa, al netto dei contributi regionali della L.R. 40/01 e di ulteriori contributi attivati dal Centro (comunitari, nazionali, regionali e di altri enti), rimane a carico dei Comuni e della stessa Comunità Montana, per le sinergie che il servizio assicura nell'ambito della lotta agli incendi boschivi (L.R. 39/00) e per il controllo del reticolo idraulico di bonifica (L.R. 34/94).

4 La ripartizione della spesa, di cui ai precedenti commi, è a carico dei Comuni e della Comunità Montana ed è ripartita come di seguito indicato: il **25%** alla **Comunità Montana**, il **70%** tra tutti i **Comuni** associati, di cui il 50% in base al numero degli abitanti, il 50% in base all'estensione territoriale, **5%** tra i **Comuni** che hanno all'interno del proprio territorio **attività a rischio di incidente rilevante**, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e della L.R. 30/00.

5 Per quanto riguarda ulteriori costi legati ad eventuali spese di investimento o spese finalizzate alla revisione e all'aggiornamento dell'attività di pianificazione, questi saranno ripartiti tra i beneficiari in ordine alla determinazione da assumersi dal Comitato dei Sindaci.

6 Il Centro Intercomunale di Protezione Civile sostiene per l'attività straordinaria assicurata in fase di emergenza (C.O.I.) le spese per: personale della C.M. (retribuzione fissa e accessoria, formazione, missioni ecc.), acquisto di beni, prestazioni di servizi e lavori di somma urgenza disposti secondo le indicazioni di cui all'allegato Piano, compresi i costi relativi all'utilizzo di personale e mezzi dei comuni associati, qualora questi siano stati impiegati per attività in comuni associati diversi da quello di appartenenza.

7 La spesa di cui al precedente comma 6, al netto di eventuali contributi assicurati nell'ambito organizzativo del "Sistema Regionale di Protezione Civile", è a carico del Comune associato sul cui territorio insiste lo stato di emergenza ed è anticipata dalla Comunità Montana nell'ambito degli stanziamenti del proprio bilancio di previsione. Qualora lo stato di emergenza coinvolga due o più amministrazioni comunali, i costi di cui al comma 6 saranno ripartiti in proporzione all'entità degli interventi assicurati.

8 L'eventuale revoca parziale o totale di eventuali contributi concessi, determinata da individuate responsabilità, sarà esaminata dal Comitato dei Sindaci ai fini del recupero delle somme revocate.

9 Entro il mese di ottobre di ogni anno il Centro Intercomunale di Protezione Civile si impegna a comunicare agli altri Enti, a seguito di idoneo monitoraggio, l'andamento stimato dei costi per l'anno in corso in modo da prevedere la quota complessiva a carico degli enti aderenti per il singolo esercizio.

#### **Art. 14 - Rendiconto di gestione**

Il rendiconto di gestione annuale è predisposto dal Responsabile del Servizio e contiene l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese.

Il rendiconto è sottoposto all'esame del Comitato Tecnico dei Responsabili ed è inviato, per l'approvazione, al Comitato dei Sindaci entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è trasmesso agli Enti aderenti per la presa d'atto.

#### **Art. 15 - Decorrenza e durata**

Gli effetti della presente convenzione decorrono operativamente dalla data della sua sottoscrizione. Da tale data cessano di essere operanti gli atti associativi precedentemente stipulati.

La presente convenzione ha la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione.

Al Centro Intercomunale di Protezione Civile possono aderire, previa deliberazione del Comitato dei Sindaci di cui all'art. 8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.

#### **Art. 16 - Adesione, recesso, penalità e contenzioso**

È consentita l'adesione alla Convenzione di altri Comuni, previa approvazione della presente Convenzione e del Piano Intercomunale di Protezione Civile, nei modi di legge, dal competente organo deliberativo.

Il singolo Ente può recedere dalla convenzione con un preavviso da dare all'ente capofila, che informerà gli altri enti aderenti, per la conseguente presa d'atto con deliberazione di Giunta. Il recesso dovrà avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno per liberarsi dal vincolo associativo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La convenzione cessa a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da tutti i Consigli Comunali e dall'Assemblea della Comunità Montana del Cetona.

#### **Art. 17 - Norme finali e transitorie**


La convenzione, redatta in triplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che lo richiederà.

Letto, approvato e sottoscritto


COMUNITA' MONTANA




COMUNE DI CHIANCIANO TERME



COMUNE DI S. CASCIANO BAGNI



COMUNE DI CHIUSI



COMUNE DI CETONA



COMUNE DI MONTEPULCIANO



COMUNE DI SARTEANO

